

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4738-bis

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000,
dei Capi I, II e III; degli articoli 22, 23 e 24 del Capo V; e dei
Capi VI, VII e IX del**

DISEGNO DI LEGGE N. 4738

*«Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia
dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario»*

presentato dal Ministro della giustizia

(FASSINO)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro dei lavori pubblici

(NESI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

col Ministro della sanità

(VERONESI)

col Ministro per gli affari regionali

(LOIERO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2000

—————
**Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e
del sistema penitenziario**
—————

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PIANO STRAORDINARIO PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DEI
SERVIZI PENITENZIARI

Art. 1.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli istituti penitenziari, da individuare su proposta del Ministro della giustizia, è istituito un fondo speciale, a decorrere dall'anno 2000, per la promozione, lo sviluppo ed il sostegno delle attività e dei servizi penitenziari, che possono eventualmente prevedere il concorso delle regioni, delle province autonome e dei comuni, di enti o soggetti privati e di società cooperative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare:

a) il potenziamento delle strutture e degli impianti e l'innovazione delle attrezzature destinate alle attività lavorative, alla formazione professionale, all'istruzione e alle attività culturali ed espressive dei detenuti e degli internati;

b) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e dei progetti assistenziali e riabilitativi per i detenuti e gli internati affetti da infermità psichica, da disabilità motoria o sensoriale, da AIDS o grave grado di infezione da HIV;

c) il concorso alle spese per l'allestimento di reparti detentivi ospedalieri per il ricovero di persone detenute;

d) la stipula di convenzioni con enti o soggetti anche privati per servizi di media-

zione culturale a favore dei detenuti e degli internati stranieri;

e) la sperimentazione di un circuito di istituti di media sicurezza con offerta trattamentale intensificata, anche mediante convenzioni con gli enti locali, allo scopo di assicurare il fabbisogno di personale e la realizzazione dei necessari servizi;

f) strutture e servizi per il sostegno e l'assistenza alle detenute madri e ai figli minori conviventi in istituto.

3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentiti, per le parti di competenza di ciascuno, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1 e quelle di gestione della spesa.

4. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni, sentiti i comuni interessati, e da enti o soggetti anche privati, il cui finanziamento sia assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private.

5. Alle cooperative sociali e di lavoro, a cui partecipino come soci detenuti o internati, può essere concesso, per gli anni 2001-2003, un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a lire tre milioni, per ogni lavoratore, detenuto o internato, occupato a tempo pieno e per una durata non inferiore ad un anno. Tale contributo è cumulabile con altre agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'industria, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella tutela dell'ambiente.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è costituita, per l'anno 2000, dalle somme non ancora utilizzate nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.1, con rife-

rimento ai capitoli 1823 e 1821 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per gli esercizi 2001 e 2002, la predetta dotazione è costituita dalle corrispondenti proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della medesima unità previsionale di base dello stesso stato di previsione. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

7. A decorrere dall'anno 2003, la dotazione del fondo è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera *d*), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro della giustizia provvede alla ripartizione del Fondo con le modalità di cui al comma 3 e per le finalità di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di interventi straordinari per la costruzione di nuovi edifici, l'adeguamento di quelli esistenti e la delocalizzazione di istituti penitenziari non ritenuti idonei per condizioni strutturali e capienza.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono dichiarati segreti ed urgenti.

3. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 sono individuati gli immobili da dismettere e le procedure di *leasing* immobiliare, di permuta e *project financing* da applicare al programma di cui al medesimo comma 1.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria, da perfezionare con banche o intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'albo o nell'elenco speciale di cui agli articoli 13 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di fallimento degli intermediari o di loro assoggettamento ad altre procedure concorsuali;

b) si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le agevolazioni fiscali già previste in materia di realizzazione e gestione delle carceri.

6. Al fine di assicurare la massima celerità nell'esecuzione del programma di cui al comma 1, tutti i termini previsti dalle norme vigenti sono ridotti della metà.

7. Per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, che non trovino copertura integrale attraverso le procedure di locazione finanziaria, *leasing* immobiliare e *project financing* e la permuta totale o parziale, previste al comma 3, si procede con i fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA REVISIONE DEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E ALLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 3.

1. La distribuzione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, nell'ambito delle aree professionali e tra le medesime, è modi-

ficata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000.

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di sei mesi, diviso in due trimestri.»;

b) ai commi 2 e 4, le parole «secondo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «secondo trimestre».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole «per più di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di trenta giorni» e le parole: «o di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «o di quarantacinque giorni»;

b) al comma 2, le parole «oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

Art. 6.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) al comma 3, le parole: «i primi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i primi otto mesi».

Art. 7.

1. All'articolo 27, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «per più di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di sessanta giorni» e le parole: «e di centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e di ottanta giorni»;

b) al comma 2, le parole: «oltre novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre sessanta giorni».

Art. 8.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti psicofisici dinanzi alla commissione medica si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è defini-

tivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 9.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti attitudinali dinanzi alla commissione dei selettori si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione dei selettori è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È ammesso agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali un contingente di candidati, che abbia superato la prova d'esame, pari al quintuplo dei posti messi a concorso.

2-ter. Sono ammessi agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali anche i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo di essi utilmente collocato nel contingente di cui al comma 2-bis».

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
PENALE A DISTANZA

Art. 11.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. - (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza».

Art. 13.

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 la lettera c) è abrogata;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento av-

viene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 147-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-*quater*. - (*Esame a distanza dei minori*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 498, comma 4-*ter*, del codice, il giudice, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame del minore avvenga a distanza. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 147-*bis*, comma 2.

2. Su richiesta del minore o del suo difensore l'esame viene effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 205-*bis*. - (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-*bis*.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 16.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dalla legge 26 novembre 1999, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è posto al 31 dicembre 2000».

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 11 a 16, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, in lire 30 miliardi per l'anno 2001, ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 48 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 13 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero

delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ARRESTI DOMICILIARI E BENEFICI PENITENZIARI

Art. 18.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere».

2. Nell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il giudice, se l'arresto è avvenuto nelle ipotesi di cui all'articolo 385, terzo comma, del codice penale, provvede in ogni caso anche a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 276, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

1-ter. Si applica l'articolo 27 del codice di procedura penale se il giudice, contestualmente o successivamente al provvedimento di cui al comma *1-bis*, dichiara la sua incompetenza.

1-quater. La polizia giudiziaria, quando l'arresto in flagranza è avvenuto per una condotta punibile a norma dell'articolo 385, terzo comma, del codice penale, ne dà immediata notizia anche al pubblico ministero presso il giudice competente per il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che trasmette immediatamente al giudice competente per la convalida l'ordinanza applicativa e gli altri atti relativi alla sua esecuzione».

Art. 19.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede».

Art. 20.

1. Nel comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, ovvero per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280».

CAPO V

OPERAZIONI SIMULATE E RITARDO
OD OMISSIONE DEGLI ATTI DI CAT-
TURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO

Art. 21.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, beni ovvero cose che sono l'oggetto, il prodotto, il profitto, il prezzo del reato o il mezzo per commetterlo, ovvero altre utilità provenienti da taluno dei delitti per cui si procede, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Le operazioni indicate nel comma 1 possono essere effettuate in relazione ad uno dei seguenti delitti:

a) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale;

c) usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

e) delitti concernenti armi e materiali d'armamento, di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

f) delitti riguardanti stupefacenti o sostanze psicotrope, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) delitti aggravati a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

h) delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione.

Art. 22.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 21, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo in cui l'operazione deve svolgersi.

Art. 23.

1. Le operazioni indicate nell'articolo 21 possono essere effettuate dagli ufficiali di

polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione investigativa antimafia o ai servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Fatte salve le disposizioni impartite a norma del comma 5 del predetto articolo 12, per le finalità di coordinamento ivi previste, le operazioni relative ai delitti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga. Per i delitti di contrabbando gli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni devono essere altresì in possesso della qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

2. L'esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal direttore della Direzione investigativa antimafia, dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito dell'operazione. L'esecuzione delle operazioni relative ai delitti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve darne preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 21. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative, e sono individuate le operazioni attivabili dagli ufficiali di polizia giudiziaria di specifiche unità specializzate competenti per la persecuzione dei delitti determinati, anche in relazione alla competenza preminente della forza di polizia cui appartengono.

Art. 24.

1. Sono abrogati gli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Restano salve le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 25.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla inoltre con la libertà controllata; se ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.».

Art. 26.

1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Custodia domiciliare*). - 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.

2. La custodia domiciliare comporta altresì:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'at-

tività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinarsi tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.

5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale».

Art. 27.

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere».

Art. 28.

1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*). - 1. La

pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.

3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni».

2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

b) nel primo comma, le parole «385 (evasione)» sono soppresse;

c) nel secondo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

d) nel terzo comma, le parole «Le pene sostitutive» sono sostituite dalle seguenti «Le medesime pene sostitutive»;

e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti

previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Art. 29.

1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.»;

d) nel quarto comma, le parole: «numeri 1, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 3».

Art. 30.

1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.

La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata.»;

c) nel secondo comma, le parole: «o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato» sono soppresse.

Art. 31.

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*). - 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per

il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna».

Art. 32.

1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - (*Esecuzione di pene concorrenti*). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di due anni e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di un anno e sei mesi, si applica la custodia domiciliare per la parte che eccede tale limite e fino a due anni. Oltre questi limiti si applica per intero la pena detentiva sostituita.

3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare».

Art. 33.

1. All'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-detenzione » è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare, anche quando è affiancata dal lavoro di pubblica utilità,».

2. Nell'articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

3. All'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il quarto comma è abrogato.

4. All'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel quarto comma, le parole: «, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione» sono soppresse.

5. All'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

c) nel quarto comma, le parole: «La semidetenzione» sono sostituite dalle seguenti: «La custodia domiciliare».

7. All'articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-detenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

CAPO VII

NORMA FINALE

Art. 34.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

